

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1969

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche

(69/75/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capitolo 1, parte seconda, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune;

considerando che tutti gli Stati membri hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari e amministrative la cui applicazione ha portato o può portare all'istituzione di zone nelle quali le merci sono considerate come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità;

considerando che tali disposizioni presentano alcune disparità che, se dovessero sussistere dopo l'attuazione dell'unione doganale, potrebbero provocare deviazioni di traffico e di introiti doganali;

considerando che tali disposizioni hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che il consumo delle merci, la loro utilizzazione, la loro manipolazione e il loro trattamento devono essere effettuati, nell'insieme del territorio della Comunità, alle stesse condizioni economiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative al regime delle zone franche.
2. Si intende per zona franca, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri, ogni territorio istituito dalle autorità competenti degli Stati membri, qui di seguito denominate « autorità competenti », al fine di far considerare le merci che si trovano nell'ambito di questi come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità agli effetti dell'applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente.
3. La presente direttiva si applica
 - a) ai territori di cui all'allegato, e
 - b) ai territori di cui al paragrafo 2 che saranno istituiti dopo la notificazione della presente direttiva.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, sono ammesse nelle zone franche le merci di qualsiasi specie, qualunque sia la loro quantità e qualunque sia il loro paese di origine, di provenienza o di destinazione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicate:
 - a) l'applicazione dei divieti o restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 8.

patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

- b) la facoltà, per le autorità competenti, di limitare l'accesso, in talune zone franche o parti di zone franche, di determinate merci, per motivi di ordine tecnico o amministrativo.

3. Le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sul territorio doganale della Comunità, nonché i prodotti ottenuti in tale regime, possono essere introdotti e permanere nelle zone franche soltanto se sono presi in carico dalle autorità competenti, allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni assunti in applicazione di detto regime.

Articolo 3

Le merci introdotte nelle zone franche devono potervi formare oggetto, alle condizioni fissate dalle autorità competenti:

- a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;
- b) delle manipolazioni usuali previste all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali ⁽¹⁾;
- c) di operazioni di distruzione.

Articolo 4

1. Quando non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato, le merci introdotte in una zona franca non possono esservi immesse in consumo o utilizzate in condizioni diverse da quelle applicabili nelle altre parti del territorio dello Stato membro in cui è situata la zona franca considerata.

2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto, nelle zone franche, di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali previste all'articolo 3, lettera b), soltanto alle condizioni e secondo le norme vigenti in materia di perfezionamento attivo.

Nella misura in cui è necessario tener conto delle condizioni di funzionamento e di vigilanza doganale delle zone franche, gli Stati membri possono tuttavia adattare le modalità di controllo previste in materia.

⁽¹⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, le operazioni di perfezionamento effettuate nel territorio del Vecchio porto franco di Amburgo non sono soggette a condizioni di ordine economico.

Tuttavia, se in un determinato settore di attività economica, le condizioni di concorrenza nella Comunità sono pregiudicate in conseguenza di questa deroga, il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 100 del trattato, decide di applicare al settore di attività economica corrispondente nel territorio del Vecchio porto franco di Amburgo le condizioni di ordine economico previste sul piano comunitario in materia di perfezionamento attivo.

Articolo 5

1. Salvo disposizioni nazionali contrarie, e sempre che soddisfino alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato, le merci introdotte nelle zone franche possono formarvi oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali previste all'articolo 3, lettera b).

2. Quando le merci di cui al paragrafo 1 sono destinate ad essere immesse in consumo nella Comunità dopo trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali previste all'articolo 3, lettera b), questi possono essere effettuati soltanto dopo che le autorità competenti hanno preso in carico dette merci e alle condizioni fissate dalle stesse autorità.

Articolo 6

La durata della permanenza delle merci nelle zone franche non è limitata. Tuttavia, quando ciò è giustificato da motivi connessi in particolare alla natura delle merci, le autorità competenti possono limitare tale durata e adottare tutte le disposizioni utili per garantire il controllo della limitazione.

Articolo 7

Le merci introdotte nelle zone franche debbono poter formare oggetto di cessioni, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Articolo 8

1. Quando le merci introdotte nelle zone franche sono immesse in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli esigibili all'importazione sono riscossi in funzione delle aliquote o degli ammontari in vigore alla data della loro immisione in consumo, in base alla specificazione doganale, al valore in dogana e alla quantità costatati o ammessi

a tale data da parte dell'ufficio di dogana. Tuttavia, non devono essere incorporate nel valore in dogana le spese di deposito e di conservazione delle merci, durante la loro permanenza nelle zone franche, sopportate da un compratore, quando il prezzo pagato o da pagare da parte di tale compratore è assunto come base di valutazione.

2. In deroga al paragrafo 1, le merci che nelle zone franche hanno formato oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali previste all'articolo 3, lettera b), possono essere immesse in consumo soltanto alle condizioni e secondo le norme vigenti in materia di perfezionamento attivo.

Gli Stati membri possono tuttavia adottare disposizioni che prevedano la tassazione dei prodotti compensatori ottenuti in base alla loro specificazione doganale, al valore in dogana e alla quantità costatati o ammessi alla data in cui tali prodotti sono immessi in consumo, a condizione che l'importo dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli riscossi in tale occasione sia almeno uguale a quello che sarebbe stato riscosso in applica-

zione delle norme vigenti in materia di perfezionamento attivo.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1969.

Articolo 10

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. THORN

ALLEGATO

(Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Repubblica federale di Germania</i> | |
| Freihäfen | (Zollgesetz, par. 86) |
| 2. <i>Regno del Belgio</i> | |
| Entrepôts francs/Vrije entrepots | (Loi del 4. 3. 1846, art. 26) |
| 3. <i>Repubblica francese</i> | |
| — Zones franches du pays de Gex
et de la Haute-Savoie | (Code des douanes, artt. 286-298) |
| — Zones franches maritimes et fluviales | |
| 4. <i>Repubblica italiana</i> | |
| Punti franchi, depositi franchi | (Legge doganale del 25. 9. 1940, n. 1424,
art. 1) |
| 5. <i>Regno dei Paesi Bassi</i> | |
| Publieke en particuliere entrepots | (Algemene Wet inzake de douane en de
accijnzen del 26. 1. 1961, Cap. III) |